



COMUNE DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6 DEL 10.01.2013

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **DIECI** del mese di **GENNAIO**, nel Palazzo dei Priori, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale alla quale risultano:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
BOCCALI WLADIMIRO	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
1 ARCUDI NILO	V.Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6 LIBERATI ILIO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 CARDINALI VALERIA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7 LOMURNO GIUSEPPE	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 CERNICCHI ANDREA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 MERCATI LIVIA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 CICCONE ROBERTO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 PESARESI LORENA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 FERRANTI MONIA	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10 TARANTINI GIOVANNI	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza, **IL SINDACO** Sig. **WLADIMIRO BOCCALI** dichiara aperta la seduta alla quale assiste il **SEGRETARIO GENERALE** Dr. **FRANCESCO DI MASSA**.

LA GIUNTA COMUNALE

I Premesso che:

- con decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo municipale", all'art. 4, è stata introdotta la possibilità per i comuni capoluogo di provincia di istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura consentita dalla legge;
- il comma 3 dell'art. 4 prevede che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 citato venga dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta;
- i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
- nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine è stata data la possibilità agli enti di istituire e disciplinare il tributo;
- nelle more dell'approvazione del regolamento statale, a tutt'oggi non avvenuta, il Comune di Perugia ha approvato – con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 16 aprile 2012, l'istituzione dell'imposta di

PROT. n.	del		
Codice Archiv.ne			
Documenti non allegati	-----		
Allegati	-----		

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2013.

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere dal **15.01.2013**
- Trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari (art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n.267) il **15.01.2013**
- Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, il _____

- PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO:
dal _____ al _____
- RIPUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO:
dal _____ al _____

PERUGIA, li

soggiorno e il relativo regolamento, stabilendone la decorrenza al 1° gennaio 2013;

Considerato che:

- il regolamento approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione richiamata e modificato con deliberazione consiliare n. 1 del 7 gennaio 2013, al fine di dare concreta attuazione al principio di gradualità dell'imposta in base all'art. 4 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ne ha fissato gli importi da un minimo di 0,50 euro a un massimo di 5 euro, e ha stabilito che venga "graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive comunque definite dalla normativa della Regione Umbria, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno";
- la classificazione delle strutture ricettive è quella che risulta dalla L.R. n. 18/2006 e L.R. n. 28/97 e s.m.i. In particolare:

La L.R. n. 18/2006 opera in primo luogo una classificazione delle strutture ricettive distinguendole tra:

- **esercizi alberghieri**: alberghi, motel, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi-albergo, residenze della salute-beauty farm;
- **esercizi extralberghieri**: country house-residenze di campagna, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi, ostelli per la gioventù, Kinderheimer-centri di vacanza per ragazzi, rifugi escursionistici;
- **strutture ricettive all'aria aperta**: campeggi, villaggi turistici, camping-village
- **residenze d'epoca**

Tra le attività ricettive sono comprese le altre forme di ricettività disciplinate dalla stessa legge, ovvero le **attività ricettive a carattere non imprenditoriale**:

- esercizi di affittacamere
- gli esercizi di bed and breakfast
- le case e gli appartamenti locati a uso turistico.

In via preliminare va evidenziato che l'art. 5 del regolamento vigente esenta dall'imposta i soggetti che pernottano presso campeggi e ostelli della gioventù. Secondo le precisazioni fornite dall'U.O. Attività culturali, progetti europei e turismo i villaggi turistici, i camping-village, nonché ulteriori strutture quali le strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico e i campeggi didattico-educativi sono tutte assimilabili ai campeggi "e possono essere quindi trattate come il Regolamento già dispone per i campeggi".

Gli esercizi alberghieri hanno una classificazione che va da una a cinque stelle, in base ai criteri individuati dalla stessa normativa, per cui l'applicazione della tassa soggiorno può essere modulata, in misura crescente, in base al numero delle stelle.

Le restanti strutture che rilevano, secondo il regolamento, per l'applicazione del tributo sono classificate ciascuna in un'unica categoria in base ai requisiti minimi obbligatori previsti dalla normativa regionale per ciascuna di esse. Per i centri di soggiorno studi, anch'essi classificati in una categoria unica, la norma precisa che gli stessi devono possedere i requisiti minimi obbligatori previsti per gli alberghi a due stelle.

Secondo quanto evidenziato dall'U.O. Attività culturali, progetti europei e turismo, per l'applicazione del tributo in base ai criteri regolamentari si può tenere conto dei seguenti elementi di valutazione:

Esercizi extralberghieri

- Le *case per ferie* e le *case religiose di ospitalità* hanno requisiti minimi obbligatori di struttura e servizi comparabili con quelle degli alberghi a 1 stella;
- le *country house* e le *case e appartamenti per vacanze* hanno caratteristiche tendenzialmente più elevate rispetto ai precedenti, ma inferiori comunque agli alberghi a 3 stelle;
- i *kinderheimer* e i *rifugi escursionistici* hanno caratteristiche simili a quelle degli ostelli della gioventù e possono essere quindi trattati come il Regolamento già dispone per questi ultimi.

Strutture ricettive a gestione non imprenditoriale

- a) esercizi di affittacamere;
- b) esercizi di bed and breakfast;
- c) case e gli appartamenti locati ad uso turistico.

Si tratta di attività ricettive svolte all'interno di immobili destinati a civile abitazione, abitati o meno dal proprietario: i servizi offerti sono minimi e sono assicurati dalla famiglia, senza la necessità di requisiti professionali; hanno requisiti minimi obbligatori di struttura e servizi comparabili al massimo con quelle degli alberghi a 1 stella.

Residenze d'epoca

In base alla norma regionale *"Le residenze d'epoca sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggistico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare interesse artistico e sono idonee ad una accoglienza altamente qualificata."*

Hanno sostanzialmente caratteristiche di qualificazione dei servizi comparabili con quelle degli alberghi di massimo livello (5 stelle), oltre alle caratteristiche di rilievo storico della struttura.

In base alla L.R. L.R. n. 28/97 gli **agriturismi** hanno una classificazione che va da una a cinque spighe per cui, analogamente alle strutture alberghiere, l'applicazione della tassa soggiorno può essere modulata, in misura crescente, in base al numero delle spighe.

Ritenuto di approvare le aliquote dell'imposta di soggiorno per l'anno 2013 declinando come segue gli indirizzi approvati dal Consiglio nel relativo regolamento:

ESERCIZI ALBERGHIERI	
Alberghi, motel, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi-albergo, residenze della salute-beauty-farm	
Classificazione	Imposta (euro)
1 stella	0,50
2 stelle	1,00
3 stelle	1,50
4 stelle	2,00
5 stelle	2,50

ESERCIZI EXTRA ALBERGHIERI	
<i>Tipologia</i>	<i>Imposta (euro)</i>
Country house - residenze di campagna	1,00
Case e appartamenti per vacanze	1,00
Case per ferie	0,50
Case religiose di ospitalità	0,50
Centri soggiorno studi	1,00

<i>RESIDENZE D'EPOCA</i>	<i>Imposta (euro)</i>
	2,50

STRUTTURE RICETTIVE A GESTIONE NON IMPRENDITORIALE	
<i>Tipologia</i>	<i>Imposta (euro)</i>
Affittacamere	0,50
Bed and breakfast	0,50
Case e appartamenti locati a uso turistico	0,50

AGRITURISMI	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta (euro)</i>
1 spiga	0,50
2 spighe	1,00
3 spighe	1,50
4 spighe	2,00
5 spighe	2,50

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle aliquote, riservate - tranne le eccezioni espressamente individuate dalla legge - alla competenza della Giunta comunale;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- secondo le disposizioni di cui all'art. 193, 3° comma, del D.lgs. 267/2000, come modificato dal comma 444 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data prevista dal comma 2 del medesimo articolo;
- qualora negli esercizi successivi non venga adottato alcun provvedimento, restano confermate le aliquote dell'imposta applicate nell'esercizio precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/06 citata;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla dirigente dell'Unità operativa Gestione entrate, dr.ssa Donatella Picchiotti e di regolarità contabile favorevole, espresso dal dirigente del Settore servizi finanziari, dr. Dante De Paolis;

con voti unanimi;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

- di approvare le aliquote sottoelencate dell'imposta di soggiorno, per persona e per pernottamento, in vigore dal 1° gennaio 2013:

ESERCIZI ALBERGHIERI	
Alberghi, motel, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi-albergo, residenze della salute-beauty-farm	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta (euro)</i>
1 stella	0,50
2 stelle	1,00
3 stelle	1,50
4 stelle	2,00
5 stelle	2,50

ESERCIZI EXTRA ALBERGHIERI	
<i>Tipologia</i>	<i>Imposta (euro)</i>
Country house - residenze di campagna	1,00
Case e appartamenti per vacanze	1,00
Case per ferie	0,50
Case religiose di ospitalità	0,50
Centri soggiorno studi	1,00

<i>RESIDENZE D'EPOCA</i>	<i>Imposta (euro)</i>
	2,50

STRUTTURE RICETTIVE A GESTIONE NON IMPRENDITORIALE	
<i>Tipologia</i>	<i>Imposta (euro)</i>
Affittacamere	0,50
Bed and breakfast	0,50
Case e appartamenti locati a uso turistico	0,50

AGRITURISMI	
<i>Classificazione</i>	<i>Imposta (euro)</i>
1 spiga	0,50
2 spighe	1,00
3 spighe	1,50
4 spighe	2,00
5 spighe	2,50

- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.